

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI EMPOLI E PONTEDERA
PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno 12 (dodici) del mese di luglio, tra il Comune di Empoli C.F. 01329160483 (classe I B) legalmente rappresentato dal Sindaco Brenda Barnini ed il Comune di Pontedera C.F. 00353170509 (classe I B) legalmente rappresentato dal Sindaco Matteo Franconi,

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale di Empoli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Pontedera con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Empoli (Classe I B) provincia di Firenze e di Pontedera (Classe I B) provincia di Pisa, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, con conseguente risparmio di spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Empoli (FI) assume la veste di Comune capo convenzione, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. Interno 21 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30/11/2020 e della Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. 001449 del 1/12/2020.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Pontedera. In merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Pontedera cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia a seguito della comunicazione del Ministero dell'Interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di costituzione della convenzione nonché del Decreto sindacale e dalla presa in servizio del Segretario generale nella sede convenzionata, è da intendersi valida fino al 31/07/2024. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di sessanta (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune

tramite PEC e contestualmente all'*ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso, lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'*ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Empoli, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Pontedera.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila della sede della segreteria convenzionata.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Empoli, capofila della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del d.p.r. 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capofila della sede della segreteria convenzionata, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di lavoro fissato dal Contratto collettivo di categoria, sarà svolto:

- n. 3 (tre) giorni alla settimana presso il Comune di Empoli (60 %);
- n. 2 (due) giorni alla settimana presso il Comune di Pontedera (40 %).

Il calendario dei giorni e degli orari, sarà stabilito di comune accordo tra i due Sindaci, sentito il Segretario comunale e potrà essere modificato, per esigenze di servizio, nel rispetto delle ore settimanali.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi degli artt. 105 e seguenti del CCNL 17/12/2020 e dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 16/05/2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di Empoli, ente capofila della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, ciascun Sindaco provvederà a effettuare la valutazione del Segretario, nel rispetto dei sistemi di valutazione vigenti presso il proprio ente, effettuando il monitoraggio, la valutazione e la liquidazione rapportata alla quota di retribuzione a carico di ciascun Ente.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 della presente convenzione saranno ripartite come segue:

- a) 60 % a carico del Comune di Empoli;
- b) 40 % a carico del Comune di Pontedera.

Ogni trimestre il Comune di Empoli comunicherà al Comune di Pontedera il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Pontedera provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano a una corretta gestione del servizio di segreteria e a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'EX AGENZIA ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, al Ministero dell'Interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, con sede in Roma, nonché alla Prefettura U.T.G. di Firenze, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Toscana, nel rispetto di quanto previsto anche dal citato d.m. Interno 21 ottobre 2020 .

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, ciascun Ente potrà avvalersi del proprio Vice Segretario o richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

ART. 12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Empoli

Il Sindaco Brenda Barnini

Comune di Pontedera

Il Sindaco Matteo Franconi